

Cobetto Ghiggia, Pietro

La disciplina dell' adozione a Gortina

De Rebus Antiquis Año 3 N° 3, 2013

Este documento está disponible en la Biblioteca Digital de la Universidad Católica Argentina, repositorio institucional desarrollado por la Biblioteca Central "San Benito Abad". Su objetivo es difundir y preservar la producción intelectual de la Institución.

La Biblioteca posee la autorización del autor para su divulgación en línea.

Cómo citar el documento:

Cobetto Ghiggia, Pietro. "La disciplina dell' adozione a Gortina" [en línea], *De Rebus Antiquis* 3 (2013).
Disponibile en: <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/disciplina-adozione-gortina-cobetto.pdf> [Fecha de consulta:.....]

LA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE A GORTINA

PIETRO COBETTO GHIGGIAUniversità degli Studi del Molise
p.cobettoghiggia@unimol.it

Abstract: The article presents Italian translation and commentary of Gortyn 'code' columns X.33-XII.23 about adoption's legal dispositions. The epigraphic text is compared with literary sources of Athenian law in classical age, pointing out analogies and variances. The more substantial difference is that in Gortyn's law the adoptive son had less prerogatives, in accordance with an archaic and aristocratic society.

Keywords: Gortyn 'code', adoption, succession, ancient greek law.

Riassunto: Il contributo presenta traduzione italiana e commento delle colonne X.33-XI.23 del 'codice' di Gortina, relative alla disciplina in materia di adozione. Le disposizioni previste nel testo epigrafico sono confrontate con quelle vigenti ad Atene in età classica, mettendo in rilievo analogie e discrepanze. La differenza più sostanziale fra i due ordinamenti consiste nelle minori prerogative concesse all'adottato nella legge di Gortina, in corrispondenza al tipo di società più arcaica e aristocratica.

Parole Chiave: 'codice' di Gortina, adozione, successione, diritto greco antico.

Il tentativo di ricostruire le origini dell'istituto dell'adozione e le norme vigenti ad Atene in età classica prende spunto dalle testimonianze letterarie. La difficoltà maggiore consiste indubbiamente nella qualità delle informazioni che si possono trarre dalle fonti: la legislazione soloniana è frutto di un tentativo di ricostruzione basato sull'interpretazione di citazioni risalenti ad epoca posteriore, talora incomplete o, come nel caso dell'oratoria, da collocare nel preciso contesto del singolo dibattito giudiziario cui fanno riferimento. Si aggiunga, inoltre,

l'aspetto peculiare dell'istituto dell'adozione in diritto attico, che, al di là dei significati morali e religiosi, si attuava, per lo meno a partire dall'età soloniana, in stretto rapporto con l'istituzione del testamento¹.

In tale senso, può essere interessante un confronto con una testimonianza diretta, ovvero con il cosiddetto 'codice' di Gortina², che, data la sua natura epigrafica, offre notizie certe e collocabili cronologicamente³: sebbene esso si collochi in un contesto giuridico che non è quello attico, presenta notevoli analogie con quest'ultimo⁴, mentre i dati che emergono riguardano l'istituto nel suo aspetto normativo, senza alcun accenno al caso

¹ Vid. COBETTO GHIGGIA, P., *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria: 1999, p. 21-43.

² Per le prime edizioni dell'epigrafe, scoperta nel 1884, vid. FABRICIUS, E., 'Alterthümer aus Kreta, I. Gesetz von Gortyn', *MDAI(A)* 9.4, 1884, p. 363-384; COMPARETTI, D., 'Leggi antiche di Gortyna', *Museo italiano di antichità classica*, I, 1885, p. 233-288; BÜCHELER, F.-ZITELMANN, E., *Das Recht von Gortyn*, Frankfurt am Main: 1885; DARESTE, R., 'La loi de Gortyne, texte, traduction et commentaire', *BCH* 9, 1885, p. 301-317. Per le successive ripubblicazioni, si segnalano DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *Recueil des inscriptions juridiques grecques*, Paris: 1891-1904, I, p. 352-391; KOHLER, J.-ZIEBARTH, E., *Das Stadtrecht von Gortyn*, Göttingen: 1912; SCHWYZER, E., *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*, Lipsiae: nr. 179; SOLMSEN, F., *Inscriptiones Graecae ad illustrandas dialectos selectae*, Lipsiae: 1930⁴, nr. 40; GUARDUCCI, M., *Inscriptiones Creticae*, IV, Roma: 1950, nr. 72; BUCK, C.D., *The Greek Dialects*, Chicago: 1955, p. 117; WILLETS, R.F., *The Law Code of Gortyn*, Berlin: 1967, p. 39-50; VAN EFFENTERRE, H.-RUZÉ, F., *Nomima*, II, Rome: 1995, nr. 40, p. 142-146.

³ Ormai superata l'ipotesi di datazione all'inizio del VI secolo proposta da COMPARETTI, D., *Le leggi di Gortyna e le altre iscrizioni arcaiche cretesi edite ed illustrate da D.C.*, Milano: 1893, p. 372, l'epigrafe è posta su basi paleografiche nella prima metà del V: vid. KIRCHOFF, A., *Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets*, Gütersloh: 1887, p. 78; DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 437-439; GUARDUCCI, M., *op.cit.*, IV, p. 126, 149; WILLETS, R.F., *op.cit.*, p. 8-9; cfr. MEIGGS, R.-LEWIS, D., *A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C.*, Oxford: 1969 (rist. 1988), p. 96. La bibliografia giuridica relativa al diritto di Gortina è reperibile, oltre che nelle succitate edizioni dell'epigrafe, in PAOLI, U.E., "L'antico diritto di Gortina", in: *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, I, Milano: 1968, p. 17 sgg. (Idem, *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano: 1976, p. 559-570), cui si aggiungano, con particolare attenzione agli aspetti inerenti il diritto civile, KARABÉLIAS, E., "Modalités successorales ab intestato à Gortyne", in: *Festschrift für Arnold Kränzlein. Beiträge zur alten Rechtsgeschichte*, Graz: 1986, p. 29-41; MAFFI, A., "Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene", in: Gagarin, M. (Ed.), *Symposion, 1990. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*. Köln-Weimar-Wien: 1991, p. 207-220; LINK, S., *Das griechische Kreta*, Stuttgart: 1994, p. 53-96; MAFFI, A., *Il diritto di famiglia nel codice di Gortina*, Milano: 1997; COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, p. 44-62; MAFFI, A., 'Studi recenti sul codice di Gortina', *Dike* 6, 2003, p. 161-226.

⁴ Vid. PAOLI, U.E., "Diritto greco", in: *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino: 1960, p. 863-865; Idem, "Diritto attico", in: *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino: 1960, p. 788-791; Idem, "Gortina (diritto di)", in: *Novissimo Digesto Italiano*, VII, Torino: 1961, p. 1149-1159.

specifico, proprio al contrario di ciò che avviene per Atene, almeno per quanto concerne il IV secolo⁵.

A partire dalle colonne X e XI del primo ‘codice’ di Gortina (IC IV, 72) sono riportate le norme vigenti in materia di ἄνπανσις⁶:

X.33-34.

Sia (sc. lecito) adottare dove si voglia⁷.

A Gortina, con la promulgazione del ‘codice’⁸, non vi erano vincoli di tipo censuario per la scelta dell’adottato⁹, che, inoltre, poteva essere tratto anche al di fuori della famiglia dell’adottante¹⁰.

X.34-39

Si adotti presso l’agorà, alla presenza dei cittadini riuniti, laddove si parla al popolo. L’adottante offra alla sua eteria una vittima e una misura di vino¹¹.

Il cerimoniale relativo all’adozione a Gortina presenta affinità con quello ateniese, soprattutto per quanto concerne l’aspetto rituale¹², ma vanno sottolineate

⁵ Per l’esame dei casi, oltre a RUBINSTEIN, L., *Adoption in Fourth Century Athens*, Copenhagen: 1993, p. 16 sgg., vid. COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, p. 111 sgg.

⁶ Per uno studio specifico, vid. POLLACI, G., *L’anpansis nelle leggi di Gortina: contributo alla storia del diritto familiare e successorio*, Palermo: 1934, p. 51-116.

⁷ Ἄνπανσιν ἔμην, ὁπὸ κά τιλλῆι. Cfr. ISAE., *De Men.*, II.13. I vocaboli inerenti l’adozione a Gortina (ἄνπανσις, ἀνπανάμενος, ἀνπαντός) sono collegabili al verbo ἀναφαίνεσθαι indicante l’atto dell’adottante di presentare pubblicamente l’adottato come proprio figlio: vid. BECHTEL, F., *Die griechische Dialekte*, II, Berlin: 1921-4, p. 778; POLLACI, G., *op.cit.*, p. 58.

⁸ E esso presumibilmente andò a integrare o sostituire leggi precedenti: cfr. XI.19-23; vid. GUARDUCCI, M., *op.cit.*, p. 40, 71-72, 126, 149; WILLETS, R.F., *op.cit.*, p. 8, 76; PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 484-485.

⁹ Per un confronto con quanto previsto a Egina, vid. ISOCR., *Aegin.*, XIX.13: κατὰ τουτονὶ τὸν νόμον, ὧ ἄνδρες Αἰγινήται, υἱὸν μ’ ἐποίησατο Θρασύλοχος, πολίτην μὲν αὐτοῦ καὶ φίλον ὄντα, γεγονότα δ’ οὐδενὸς χεῖρον Σιφνίων, πεπαιδευμένον δ’ ὁμοίως αὐτῷ καὶ τεθραμμένον. Ὡστ’ οὐκ οἶδ’ ὅπως ἂν μᾶλλον κατὰ τὸν νόμον ἐπραξεν, ὅς τοὺς ὁμοίους κελεύει παῖδας εἰσποιεῖσθαι.

¹⁰ Cfr. DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 482; WILLETS, R.F., *op.cit.*, p. 30. Ad Atene, la scelta dell’adottato solitamente ricadeva all’interno della famiglia dell’adottante, senza però che fosse previsto un obbligo legale in tale direzione: del resto, proprio a partire dalla legge di Solone sul testamento, ognuno era libero di disporre a proprio piacimento, in assenza di discendenti legittimi, dei propri beni. Cfr. DEMOSTH., *C. Leoch.*, XLIV.43.

¹¹ Ἀμπαίνεσθαι δὲ κατ’ ἀγορὰν | καταφέλμενδον τὸμ πολιατῶν ἀπὸ τῷ λαῷ ὃ ἄπ’ ἀγορεύοντι. | vac. ὃ δ’ ἀνπανάμενος δότῳ τῆι ἐταιρείαι τῆι φᾶι αὐτὸ ἱαρεῖον καὶ πρόκοον φοῖνῶ. vac.

¹² Cfr. ISAE., *De Men.*, II.42; *De Apoll.*, VII.1, 16; a Gortina, l’offerta sacrificale era dedicata a Zeus Ἐταιρείος (cfr. HESYCH., s.v. Ἐταιρείος) ed avveniva durante la presentazione dell’adottato

alcune differenze: a Gortina, l'adozione si svolge di fronte a tutto il popolo riunito¹³ e si conclude con la celebrazione di un rito da parte dell'adottante in seno alla propria *eteria*; ad Atene, la procedura si svolge praticamente a livello di *fratria*¹⁴, senza che tutto il popolo sia coinvolto e, anzitutto, comporta da parte dell'adottante il giuramento formale sulla cittadinanza dell'adottato¹⁵, norma che pare essere sconosciuta alla legislazione gortinia in materia. In secondo luogo, mentre a Gortina sia il popolo sia l'*eteria* sembrano limitarsi a prendere semplicemente atto e a ratificare la dichiarazione di volontà dell'adottante, ad Atene, invece, il ruolo giocato dalla *fratria* nell'ambito della procedura è attivo: i membri, infatti, esprimono un voto vincolante sulla liceità dell'adozione che consente l'iscrizione dell'adottato nell'apposito registro¹⁶.

Ad Atene, inoltre, il processo di adozione prevede più livelli di giudizio: superato l'esame della *fratria*, l'adottando doveva essere iscritto alla lista del *γένος* ed in seguito al registro del *demo* (*ληξιαρχικὸν γραμματεῖον*), allorquando i demoti esaminavano la pratica dell'adozione esprimendo un parere,

all'*eteria* dell'adottante, così come ad Atene ove il rito era dedicato a Zeus Φράτριος: cfr. DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 483; POLLACI, G., *op.cit.*, p. 62-65; GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 168; WILLETS, R.F., *op.cit.*, p. 77; RØRBY KRISTENSEN, K., 'Men, Women and Property in Gortyn: the Karteros of Law Code', *C&M* 45, 1994, p. 5-26.

¹³ Vid. POLLACI, G., *op.cit.*, p. 61, 67-72. Per il caso di Teseo, riconosciuto pubblicamente da Egeο (Plut., *Thes.*, 12, 5), vid. COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, p. 15-18 e n. 71: non si potrebbe escludere a priori che anche ad Atene, in origine, la procedura dell'adozione si attuasse di fronte a tutto il popolo, ma non vi sono tracce di tale usanza, che invece è conservata a Gortina.

¹⁴ La *fratria* ateniese, nella procedura dell'adozione, corrisponde per sommi capi all'*eteria* gortinia (cfr. POLLACI, G., *op.cit.*, p. 64-65; GUARDUCCI, M., 'L'istituzione della *fratria* nella Grecia antica e nelle colonie greche d'Italia', *MAL* 6, 8, 2, 1937, p. 5-102; 1938, p. 65-135; WILLETS, R.F., *Aristocratic Society in Ancient Crete*, London-Toronto: 1965, p. 22-27; Idem, *op.cit.*, 1967, p. 77): tuttavia, bisogna ricordare che a Gortina l'appartenenza ad una *ἐταιρεία* era la condizione determinante per possedere i diritti di cittadinanza; coloro che non ne erano membri erano definiti *ἀπέτατοι*, pur sempre cittadini, ma di rango inferiore: cfr. LARSEN, J.A.O., 'Perioeci in Crete', *CPh.* 31, 1936, p. 11-22; Idem, "Perioikoi", in: *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XIX, 1, Stuttgart: 1937, p. 816-833; GUARDUCCI, M., 'Intorno ai perieci di Crete', *RFIC* 64, n. s. 14, 1936, p. 356-363; PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1961, p. 1152; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 12-13; OGDEN D., *Greek Bastardy*, Oxford: 1996, p. 63-77, 264; MAFFI, A., *op.cit.*, 2003, p. 164-168.

¹⁵ Cfr. ISAE., *De Apoll.*, VII.15-17; DEMOSTH., *C. Macart.*, XLIII.12-13.

¹⁶ Su tutta la procedura di adozione ad Atene, vid. COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, p. 71-110.

positivo o negativo, decisivo¹⁷. L'estrema formalità e complessità della procedura nell'ambito del diritto attico, ove il ruolo principale è giocato dagli organi che sono espressione del diritto di famiglia, pare essere completamente sconosciuta nel 'codice' di Gortina, dal quale si può dedurre che non esistono vincoli di alcun genere alla pratica dell'adozione che coinvolge tutta la comunità dei cittadini, seppure in un ruolo passivo¹⁸.

X.39-48

Se (sc. l'adottato) riceve tutti i beni e non vi sono figli legittimi, provveda anche all'adempimento di tutti i doveri verso gli dei e gli uomini dell'adottante, come è prescritto per i figli legittimi; nel caso in cui l'adottato non voglia adempierli come prescritto, abbiano i beni gli aventi diritto¹⁹.

Il figlio adottivo, alla stessa stregua di un figlio legittimo e naturale, aveva anzitutto l'obbligo di provvedere alla conservazione del culto domestico e di prendersi carico dell'adempimento delle obbligazioni contratte dal padre in vita²⁰. A Gortina, tuttavia, per l'adottato era contemplata la possibilità di rinunciare ad ottemperare a questi doveri²¹, perdendo ogni diritto sul patrimonio del padre

¹⁷ Vid. BEAUCHET, L., *L'histoire du droit privé de la république athénienne*, Paris: 1897, II, p. 11-19; BRINDESI, F., *La famiglia attica. Il matrimonio e l'adozione*, Firenze: 1961, p. 56-57.

¹⁸ Cfr. DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 482.

¹⁹ Κ' αὶ | μὲν κ' ἀνέλεται πάντα τὰ κρῆματα καὶ μὲ συννῆι γνῆσια τέκνα, τέλλεμ μὲν τὰ θῖνα καὶ | τὰ ἀνθρώπινα τὰ τῷ ἀμπαμένῳ κ' ἀναιλέθαι, ἀίπερ τοῖς γηνῆσις ἔγρατται. αἰ [δ]έ κα μὲ | λῆι τέλλεν αἰ ἔγρατται, τὰ κ[ρ]ῆματα τὸνς ἐπιβάλλοντανς ἔκειν.

²⁰ Cfr. ISAE., *De Men.*, II.10; DEMOSTH., *C. Macart.*, XLIII.75. Vid. KOHLER, J.-ZIEBARTH, E., *op.cit.*, p. 71.

²¹ Tale rinuncia doveva evidentemente avvenire dopo la morte dell'adottante, quando l'adottato entrava in possesso dell'eredità: ad Atene, la situazione è meno chiara. È necessario anzitutto ricordare che l'adottato veniva a rivestire lo stesso ruolo del figlio naturale e legittimo, tranne che per l'impedimento di adottare a sua volta e di lasciare testamento, ma non vi sono tracce presso le fonti così decisive da sostenere che un figlio – fosse naturale o adottivo – avesse facoltà di rinunciare ai diritti ereditari: a sostegno di tale possibilità, vid. BEAUCHET, L., *op.cit.*, III, p. 589; PARTSCH, J., *Griechische Bürgerschaftsrecht*, Leipzig: 1909, p. 236; WOLFF, H.J., *Die attische Paragraphe*, Weimar: 1966, p. 76-77 (sulla base di DEMOSTH., *C. Nausim. et Xenop.*, XXXVIII.7 e *C. Lacr.*, XXXV.4); *contra*, LIPSIVS, J.H., *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, I-III, Leipzig: 1905-1915 (rist. Hildesheim: 1966), p. 540 e n. 6; HARRISON, A.R.W., *The Law of Athens*, I, *The Family and Property*, Oxford: 1968, p. 129; MAFFI, A., *op.cit.*, 1991, p. 213.

defunto che ricadeva nella successione degli «aventi diritto»²². Si aprono, comunque, molti interrogativi: anzitutto, bisogna stabilire se il diritto alla rinuncia al patrimonio da parte del figlio adottivo, che viene assimilato ai figli naturali e legittimi, poteva essere esperito anche da questi ultimi o se fosse una facoltà concessa specificamente soltanto all'ἀνπαντός²³. Il 'codice', nel delineare la peculiare situazione dell'adottato, pare implicitamente rispondere al quesito. Si

²² L'identificazione degli ἐπιβάλλοντες ha posto diversi problemi agli studiosi, tenendo conto che gli unici dati noti sull'ordine della successione nel diritto greco si riferiscono ad Atene (DEMOSTH., *C. Macart.*, XLIII.51) e, per di più, non sono neppure univoci: sebbene nel testo dell'orazione demostenica non siano nominati gli ascendenti, ma solamente i collaterali, non si può escludere a priori l'ipotesi avanzata da PAOLI, U.E., 'L'ἀγχιστεία nel diritto successorio attico', *SDHI* 1, 1936, p. 77 sgg. (= *Altri studi... op.cit.*, 330-351); Idem, "Diritto attico e diritto greco", in: *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, Milano: 1946, p. 573 sgg. (= *Altri studi... op.cit.*, p. 8-10) secondo cui, in assenza di discendenza diretta legittima, erano proprio gli ascendenti a prevalere sui collaterali nella successione: cfr. BISCARDI, A., *Diritto greco antico*, Milano: 1982, p. 117-121. Nella novero dei successori secondo il 'codice' di Gortina (V.9-28), gli ἐπιβάλλοντες venivano, in assenza di discendenza legittima, dopo i fratelli e le sorelle del *de cuius* con a loro volta i propri discendenti diretti. Anche nel caso della figlia unica ereditiera (πατροιῶκος), erano pur sempre i fratelli del *de cuius* o i loro figli ad avere diritto di sposarla, specificando il 'codice' che μίαν δ' ἔκεν πατρῶϊόν τον ἐπιβάλλοντα: ne deriverebbe che i fratelli del *de cuius* fossero gli ἐπιβάλλοντες in apparente contraddizione con lo schema successorio presentato in V.9-28, ove costoro sono ben distinti dagli ἐπιβάλλοντες. In realtà, si dovrà tenere conto del diverso contesto successorio: nella successione normale, gli ἐπιβάλλοντες andranno considerati come gli «aventi diritto», identificabili, in assenza di fratelli (e sorelle) del *de cuius*, ad esempio, con i parenti acquisiti come i cognati del *de cuius* stesso. In questo modo si potrebbe anche comprendere la generica definizione impiegata, che sembra mettere in rilievo l'assenza di legami famigliari stretti, come giustamente osservato da MAFFI, A., *op.cit.*, 1991, p. 210-211. Nel caso invece della πατροιῶκος, colui che ne pretende il matrimonio è un parente stretto che ha la preminenza nella successione: il termine ἐπιβάλλοντες non si riferirà alla parentela, che tra l'altro è già specificata (VII.15-21), quanto alla situazione del tutto particolare in cui si ritrova il parente prossimo che «fa valere i suoi diritti» sulla figlia unica ereditiera. In questo specifico contesto, pertanto, con ἐπιβάλλοντες saranno indicati gli «aventi diritto a far valere i loro diritti successori». WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 30-31, 77, proponeva una distinzione sulla base dei verbi indicanti l'entrata in possesso dell'eredità, che per il figlio naturale e legittimo, facente parte dell'οἶκος, era ἔχειν/λαγχάνειν e per gli adottati e gli ἐπιβάλλοντες era ἀναπρεῖσθαι: tale differenziazione, tuttavia, non sembra essere seguita negli altri casi (cfr. *IC IV*, V.26-27; X.45-47; XI.31-36); per ulteriori proposte interpretative, cfr. COMPARETTI, D., *op.cit.*, 1893, p. 229-230; PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1961, p. 1155; Idem, *op.cit.*, 1968, p. 503. *Vid.* DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 484; GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, 168; MEIGGS, R.-LEWIS, D., *op.cit.*, p. 97-99; AVRAMOVIĆ, S., 'Die Epiballontes als Erben im Gesetz von Gortyn', *ZSS* 107, 1990, p. 362-370; MAFFI, A., *op.cit.*, 2003, p. 194-212.

²³ Da quanto dispone il 'codice', si può osservare soltanto che l'ἀνπαντός è pienamente libero di rinunciare ai suoi diritti successori e la menzione di questa facoltà non parebbe casuale: in passato, evidentemente, anche all'adottato non era concesso di rinunciare ai suoi diritti ereditari, tanto più se era unico erede. L'innovazione non è di poco conto, in quanto proverebbe che l'adottato non può essere ritenuto *heres necessarius*: cfr. MAFFI, A., *op.cit.*, 1991, p. 210-217.

afferma, infatti, che se quest'ultimo vuole divenire erede legittimo a tutti gli effetti, dovrà esaudire τὰ θίνα καὶ τὰ ἀντροπίνα dell'adottante, com'è prescritto²⁴ per i figli naturali e legittimi: per costoro, dunque, esiste un obbligo di farsi carico di tali doveri alla morte del padre²⁵. Non vi sono testimonianze precise sull'esistenza, ad Atene, di questo diritto alla rinuncia né per il figlio naturale e legittimo né per l'adottato²⁶, che potevano tutt'al più trovarsi nelle condizioni di dover rinunciare ai loro diritti successori non per loro volontà, ma perché diseredati o colpiti da provvedimenti limitanti la loro capacità successoria. In secondo luogo, resta aperto un ulteriore problema, se cioè l'esercizio della rinuncia al patrimonio da parte dell'adottato rendeva nulla o meno l'adozione stessa. Questo articolo del 'codice' di Gortina si distacca dalla disciplina in materia vigente ad Atene, almeno sulla base delle disposizioni promulgate da Solone, anche per un altro aspetto. Si è rilevato che la condizione necessaria per poter adottare un figlio ad Atene consisteva proprio nell'essere privi di discendenza legittima diretta maschile²⁷. Nel 'codice', invece, si specifica una situazione diversa: il figlio adottivo sarà unico erede in tutto e per tutto, qualora non vi siano altri figli legittimi dell'adottante. Il problema consiste ora nello stabilire se il legislatore intendesse che tali figli legittimi e naturali fossero nati dopo l'adozione, caso possibile, ma che non può escludere un'altra eventualità: nulla infatti impedisce di ritenere che l'adozione avvenisse già in presenza di figli naturali e legittimi, dato che nel diritto di Gortina non esiste alcuna traccia del

²⁴ Cfr. DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 483, n. 2; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 77, che in questo inciso vedrebbero una probabile allusione alla precedente legislazione.

²⁵ Vid. ISAE., *De Men.*, II.46; cfr. *De Ast.*, IX.7; LYS., F 340, 20-23 THALHEIM; DINARCH., *In Aristog.*, II.17. Nell'ambito della successione legittima (V.9-28: cfr. GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, p. 159-160; PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1961, p. 1155-1156; Idem, *op.cit.*, 1968, p. 496-498; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 18-20; 65-66) non si fa menzione della possibilità per il figlio di rinunciare all'eredità, che, comunque, comporta l'adempimento di queste obbligazioni: vd. MAFFI, A., *op.cit.*, 1991, p. 212-213.

²⁶ Cfr., tuttavia, ISAE., *De Men.*, II.41-43: vid. WYSE, W., *The Speeches of Isaeus*, Cambridge: 1904, p. 265-266; MAFFI, A., *op.cit.*, 1991, p. 214-215 e n. 8.

²⁷ Cfr. DEMOSTH., *C. Leoch.*, XLIV.49.

divieto di adottare imposto ad Atene da Solone per coloro che avevano già figli²⁸. Si potrebbe ritenere che la presente clausola sia finalizzata a definire il ruolo del figlio adottivo nel caso specifico, ma, evidentemente, non esclusivo, di assenza di figli naturali e legittimi: solo in tale situazione, l'ἀνπαντός sarebbe erede universale a tutti gli effetti, fermo restando il suo diritto a rinunciare alla successione, che sarebbe passata agli ἐπιβάλλοντες²⁹. Queste osservazioni potrebbero trovare conferma nel seguente comma del 'codice'.

X.48-53-XI.1-6

Se l'adottante ha figli legittimi, l'adottato riceva dai maschi la stessa parte di eredità che ricevono le femmine dai fratelli. Se non vi sono maschi, ma femmine l'adottato abbia la stessa parte di queste ultime e non sia costretto a adempiere agli obblighi dell'adottante né ad accettare i beni che l'adottante gli lasci: oltre non sia concesso all'adottato³⁰.

²⁸ Vid. PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 503; Idem, 'Note giuridiche sul Dyscolos di Menandro', *MH* 18, 1961, p. 53 sgg. (=Altri studi...*op.cit.*, 564 e n. 25); Idem, *op.cit.*, 1961, p. 1157-1158, che definisce 'imperfetta' l'adozione a Gortina effettuata anche in presenza di figli naturali e legittimi, poiché a differenza che in diritto attico l'adottato non è il continuatore dell'οἶκος: la proposta di Paoli può essere accettabile, ma nella categoria di 'adozione imperfetta' sarebbe sottesa una minore capacità giuridica da parte dell'adottato, che, anche se unico erede legittimo, non succederebbe all'adottante, facoltà concessa dalla legge al collaterale designato. Quanto recita il 'codice', tuttavia, non pare ammettere la possibilità presentata da Paoli, poiché si limita a stabilire che in assenza di altri figli legittimi l'adottato può a suo giudizio accettare o meno l'eredità; nel caso in cui egli rifiuti, solo allora, la successione concernerà i collaterali: cfr. MAFFI, A., *op.cit.*, 1991, p. 211-212.

²⁹ Cfr. V.26-28: in assenza degli ἐπιβάλλοντες, succedeva il κλῶρος identificabile, secondo DE SANCTIS, G., *Storia dei greci*, I, Firenze: 1939, p. 508, con i proprietari del distretto ove si trovavano gli stabili che il defunto possedeva (cfr. BUSOLT, G.-SWOBODA, H., *Griechische Staatskunde*, II, München: 1926, p. 742 e n. 3; PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 498), secondo WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 15, con la servitù della casata stessa (cfr. ARISTOT., *Pol.* 1264 a), sul modello dei δούλοι di Argo o dei νεοδαμόδεις di Sparta: obiezioni all'identificazione proposta da Willets erano già avanzate da LIPSIVS, J.H., 'Zum rechts von Gortyns', *Abh. kgl. sächs. Ges. Wiss. Phil.-Hist. Kl.* 27, 1909, p. 394-397; LOTZE, D., *METAΞΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΥΛΩΝ*, Berlin: 1959, p. 12-14; FINLEY, M.I., 'The Serviles Statutes of Ancient Greece', *RIDA* 7, 1960, p. 171.

³⁰ Αἱ δὲ κ' εἰ γνέσια τέκνα τοῖ ἀνπαναμένο, πεδὰ μὲν τῶν ἐρσμένῶν τὸν ἀμπαντόν, ἀίπερ αἱ θῆλ[ε]ναι ἀπὸ τῶν ἀδελπιῶν λανκάνοντι· αἱ δὲ κ' ἔρσενες μὲ ἴδνητι, θέλειαι δέ, φίσφόμοιρον ἔμ[εν] τὸν ἀμπαντόν καὶ μὲ ἐπάνανκον ἔμ[εν] τέλλεν τῆ ἀ τῷ ἀνπαναμένῳ καὶ τὰ κρέματ' ἀναιλ(έ)θαι ἄτι κα καταλίπει ὁ ἀνπανάμενος· πλίυι δὲ τὸν ἰμπαντόμ μὲ ἐπικῶρῆν. *vac.*

Nel precedente comma veniva presentata la situazione successoria vigente quando l'adottato era l'unico erede legittimo in assenza di altra discendenza diretta. Nel diritto gortinio vengono contemplati altri due casi.

1) Qualora vi siano discendenti maschi legittimi concorrenti con l'adottato alla successione, quest'ultimo si vedrà ridotti i diritti ad entrare in possesso dell'eredità: egli si troverà nelle stesse condizioni della figlia naturale legittima e riceverà la sua stessa parte di patrimonio.

2) Se non vi sono figli maschi legittimi eredi, ma soltanto femmine, anche in questo caso l'adottato riceverà parte dell'eredità alla stregua delle figlie e non avrà il dovere di accollarsi eventuali obblighi del padre adottivo verso terzi, requisito quest'ultimo necessario per l'adottato al fine di essere legittimo erede, come specificato già in precedenza³¹.

Il legislatore prevedeva infatti che il figlio adottato avesse la possibilità di diventare tale solo nel caso in cui fosse l'unico figlio vivente e a patto di accettare i doveri connessi con l'acquisizione dell'eredità: ἄνπαντός non era, pertanto, *heres necessarius*. Questa tesi è confermata dal ruolo passivo svolto dall'adottato nella successione in presenza di figli maschi naturali e legittimi: egli si doveva accontentare, infatti, solo di una quota del patrimonio. La situazione si complica nel secondo caso: il legislatore prevede infatti che, in presenza di sole eredi femmine, l'adottato riceverà una quota del patrimonio eguale a quella delle figlie, senza altri obblighi, cui evidentemente erano tenuti i figli naturali e legittimi, precisando che καὶ μὲ ἐπάνακτον μὲν τέλλεν τὰ τῷ ἀνπαναμένῳ. Si è osservato che l'adottato, qualora sia l'unico figlio vivente, può diventare erede legittimo a patto di farsi carico dei doveri comportati dalla successione, come il figlio naturale e legittimo: in questo senso, può risultare comprensibile l'associazione fra la *volontà* dell'adottato di divenire erede universale del *de cuius* e il *conseguente dovere* comportato dall'accettazione dell'eredità. Il legislatore, tuttavia, contempla un'ulteriore fattispecie, che ha luogo qualora l'adottato sia

³¹ Cfr. X.42-45.

l'unico erede maschio in presenza di eredi legittime: in tale situazione l'adottato riceverà una quota del patrimonio e dunque *non sarà obbligato* a diventare erede legittimo e universale. Tale ruolo evidentemente sarà rivestito dalla figlia naturale e legittima, alla stessa stregua dell'ἐπίκληρος ad Atene, condizione specificamente prevista anche nella legislazione gortinia con la figura della πατροὶῶκος³², cioè di colei che non aveva più né padre né zio paterno³³. Ad Atene, la soluzione di un caso simile si può attuare con il diritto di matrimonio fra l'adottato e la figlia naturale e legittima dell'adottante³⁴. Per quanto concerne Gortina, invece, la situazione viene risolta offrendo all'adottato la parte spettantegli dell'eredità, perdendo egli qualsiasi altro dovere o diritto inerente alla successione: l'unica erede legittima sarà pertanto la figlia legittima e naturale del *de cuius* che diventerà πατροὶῶκος, mentre l'adottato nei suoi confronti assumerà l'identico ruolo detenuto, ad Atene, dall'ἐπίπρωκος rispetto al fratello legittimo erede³⁵. Onde evitare contestazioni, il legislatore stabilisce che, anche qualora al *de cuius* sopravviva una figlia, sarà costei ad essere legittima erede sebbene vi sia un figlio adottivo: quest'ultimo non potrà comunque essere erede, in quanto in ogni caso non *obbligato* a τέλλεν τῶν τῶ ἀν]παναμένῶ καὶ τὰ κρέματ' ἀναιλ(έ)θαι ἅτι κα κατα[λίπει ὁ ἀ]γπανάμενος, e riceverà solamente la sua parte del patrimonio.

Ad Atene, i casi qui prospettati non dovevano essere molto frequenti: in virtù delle leggi di Solone, era lecito adottare solo in assenza di figli maschi

³² Cfr. VII.15-IX.24; XII.6-19: *vid.* PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1961, p. 1156: i diritti della figlia unica erede legittima a Gortina dovevano essere maggiori rispetto all'ἐπίκληρος, dato che era anche sua facoltà esercitare l'ἀφοίρεσις (cfr. VIII.20-27), che ad Atene invece era consentita solo all'agnato prossimo dell'ereditaria; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 23-27.

³³ VIII.40-42: πατροὶῶκον δ' ἔμην αἰ κα πατέρ μεῖ ἐῖ ἔ ἀδελπιὸς ἐς τῶ ἀύ[τῶ] πατρός.

³⁴ Cfr. ISAE., *De Pyrr.*, III.64. A Gortina, invece, era l'ἐπιβάλλον ad avere il diritto di chiedere in sposa la πατροὶῶκος (VII.15-27: cfr. GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, 163) e non l'adottato. Anche questa disposizione conferma che l'adottato a Gortina aveva minori prerogative rispetto che ad Atene e, comunque, che poteva essere erede universale solo quando fosse l'unico figlio vivente, previa l'accettazione degli oneri comportati dall'eredità: qualora ciò non avvenisse, infatti, era l'ἐπιβάλλον a divenire erede; in simile condizione, poi, l'adottato si ritrovava altresì quando al *de cuius* succedeva la πατροὶῶκος: cfr. PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1961, p. 1156.

³⁵ *Vid.* COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, p. 7, n. 27.

legittimi³⁶ e pertanto l'unica possibilità di trovarsi in una condizione successoria simile a quanto prospettato nel contesto gortinio si dava qualora al padre adottivo nascessero figli maschi naturali legittimi. A quel punto, la stessa funzione dell'adozione veniva ad essere annullata, ma, da quanto è dato sapere, il figlio adottivo, pur in presenza dei fratelli, non vedeva diminuiti i suoi diritti successori: d'altra parte, si potrebbe supporre che questa situazione ipotetica fosse quella che faceva scegliere all'adottato, esaurito ormai il proprio compito, di ritornare alla sua famiglia di origine. A Gortina, invece, l'adottato non rivestiva lo stesso ruolo che possedeva in Atene, coincidente per diritti e doveri con quello del figlio legittimo e naturale, se non quando egli fosse effettivamente l'unico erede vivente del *de cuius* e non si opponesse all'accettazione degli obblighi contratti dal padre adottivo. Altrimenti, l'adottato si trovava nella stessa posizione dell'ἐπίπρικός ateniese, che, con la dote, perdeva qualsiasi diritto successorio: ἄνπαντός, dopo aver ottenuto la parte spettantegli del patrimonio alla stessa stregua della sorella, come sottolinea il legislatore, πλίυι δὲ...μὲ ἐπικῶρῆν³⁷.

XI.6-10

Se l'adottato muore senza lasciare figli legittimi, il patrimonio ritorni agli aventi diritto (*sc.* fra i parenti) dell'adottante³⁸.

La norma si ritrova quasi simile in diritto attico³⁹, se non che ad Atene era consentito il ritorno alla famiglia di origine da parte dell'adottato, qualora avesse lasciato un figlio maschio legittimo nella famiglia dell'adottante: tale ipotesi non è contemplata nel diritto di Gortina, che, in assenza di γνήσια τέκνα, di figli adottivi (consenzienti all'accettazione dell'eredità) e di figli legittimi di questi ultimi, si

³⁶ Vid. COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, p. 9-10, n. 36.

³⁷ Per una diversa interpretazione della clausola, nella quale si vedrebbe enunciato il divieto per l'adottato di adottare a sua volta, vd. POLLACI, G., *op.cit.*, p. 77-79.

³⁸ Αἱ δ' ἄποθάνοι ὁ ἄμπαντός γγέσια | τέκνα μὲ καταλιπόν, πὰρ τὸ[ν]ς τῷ ἄν]παναμένῳ ἐπιβάλλονταν]ς ἀγκῶρῆν τὰ κρέματα.

³⁹ DEMOSTH., C. *Leoch.*, XLIV.67-68.

limita a stabilire il ritorno del patrimonio agli ἐπιβάλλοντες⁴⁰. Il legislatore dà una prescrizione generale e, non a caso, usa il termine ἐπιβάλλοντες, con cui può indifferentemente intendere sia i parenti stretti (fratelli e sorelle del *de cuius*, nominati specificamente nello schema della successione in V.11-22) sia quelli acquisiti.

XI.10-17

L'adottante, secondo le sue volontà, ripudi l'adottato presso l'agorà laddove si parla al popolo, alla presenza dei cittadini riuniti, depositi dieci stateri al tribunale e il *mnamon* competente sullo *xenion* li consegna al ripudiato⁴¹.

La procedura per il disconoscimento del figlio adottivo corrisponde, in negativo, a quella impiegata per adottare: anche in questo caso essa pare attuarsi solamente attraverso la dichiarazione dell'adottante *coram populo* alla quale il

⁴⁰ Anche sulla scorta di questo comma si potrebbe proporre un'integrazione allo schema della successione diretta risultante dal 'codice' proposto da GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, p. 159, a seconda della situazione che si veniva a creare nella famiglia alla morte del *de cuius*.

Caso 1. Figli naturali e legittimi viventi (con presenza o meno di figlie naturali legittime). Successori: 1) Figli naturali e legittimi.

Caso 2. Figli naturali e legittimi viventi (con presenza o meno di figlie naturali legittime e figli adottati). Successori: 1) Figli naturali e legittimi.

Caso 3. Figlie naturali e legittime (con presenza o meno di adottati). Successori: 1) figlie naturali e legittime come πατροιῶκοι 2) ἐπιβάλλοντες, fratelli del *de cuius* (zii) e i loro figli (cugini), che hanno il diritto di chiedere in nozze la πατροιῶκος.

Caso 4. Adottato, unico figlio vivente. Successori: 1) figlio adottato a condizione che τέλλεμ μὲν τὰ θῖνα καὶ τὰ ἀντρούπινα τὰ τὸ ἀμπαμένῳ κ' ἀναιλέθαι, ἄμπερ τοῖς γνῆσιος ἔγρατται; 2) ἐπιβάλλοντες: anche in questo caso potrebbero essere i fratelli e le sorelle del *de cuius* che così come nel caso della πατροιῶκος, vivente l'adottato come unico discendente legittimo e diretto, devono nel caso di rinuncia di quest'ultimo «avanzare i loro diritti» sull'eredità.

Caso 5. Nessun discendente diretto. Successori: 1) fratelli e sorelle del *de cuius*; 2) ἐπιβάλλοντες (in tal caso si potrebbero annoverare le parentele più lontane, come quelle acquisite).

Caso 6. Nessun discendente diretto né fratelli o sorelle del *de cuius* né parenti acquisiti. Successori: 1) κλῶρος.

Tale ricostruzione, che, per semplicità, non tiene conto di svariati casi ipotetici, può essere utile solo a comprendere il ruolo di minore importanza in ambito successorio dell'adottato a Gortina rispetto a quello rivestito ad Atene (*vid.* POLLACI, G., *op.cit.*, p. 111-115) e non può essere considerata certa, date le oscillazioni sull'identificazione degli ἐπιβάλλοντες che, secondo WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 18-20, in virtù del loro legame tenue di parentela con il *de cuius*, andavano paragonati ai κληρονομοὶ (cfr. VII.43; VIII.17), come membri non facenti parti dell'οἶκος: cfr. MAFFI, A., *op.cit.*, 2003, p. 164-168.

⁴¹ Αἱ δ[έ] κα | λ[ε]ῖ] ὁ ἀμπανόμενος, ἀποφειπιάθηθ[ο] κατ' ἀγορὰν ἀπὸ τὸ λά[τ]θ[ο] ὃ | ἀπ' ἀγορεύοντι καταφελμένῳ τὸν πολιατᾶν, ἀνθέμε[ν] δὲ | δέκ[α] [σ]τατέραν[ς] ἐδ δικαστήριον, ὃ δὲ μνάμ[ο]ν ὁ τὸ κσενί[θ]ο ἀποδοτό[τ]ο τῶι ἀπορρῆθέντι.

figlio adottivo non ha alcun mezzo per opporsi. L'adottato riceverà una somma di denaro a titolo di risarcimento, senza che si preveda alcun contenzioso.

Ad Atene, data la natura dell'adozione, era necessaria la volontà di entrambe le parti per dissolverla⁴²: è inoltre probabile che l'adottato fosse garantito contro atti unilaterali del padre tesi a invalidare l'adozione stessa, che, comunque, avrebbero dato origine ad un dibattimento giudiziario⁴³. A Gortina, invece, si ribadisce l'assoluto arbitrio del padre adottivo, che, a suo esclusivo giudizio, poteva ripudiare il figlio limitandosi a esprimere il suo volere pubblicamente e a pagare un indennizzo all'adottato⁴⁴. Ad Atene invece, poiché quest'ultimo rivestiva praticamente *in toto* il ruolo del figlio naturale e legittimo, si potrebbe dedurre che un simile atto da parte del padre, anche nel caso del figlio adottivo, fosse in linea di principio simile a quello previsto nel caso di ripudio del figlio legittimo e naturale, che si poteva ottenere tramite ἀποκήρυξις⁴⁵. La

⁴² Cfr. DEMOSTH., *C. Spud.*, XLI.3-5: *vid.* HARRISON, A.R.W., *op.cit.*, I, p. 94-96; RUBINSTEIN, L., *op.cit.*, p. 57-59; COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, p. 143-151.

⁴³ Cfr. ISAE., *De Phil.*, VI.31: *vid.* HARRISON, A.R.W., *op.cit.*, I, p. 155; COBETTO GHIGGIA, P., *Iseo. Orazioni*, Alessandria: 2012, p. 224-232, 253-255.

⁴⁴ Questo veniva consegnato al μνάμων, identificabile con il cancelliere che assisteva il giudice nel processo, ricordando gli elementi importanti nell'istruzione della causa: PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 504-505; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 74. Proprio la mancata menzione del magistrato vero e proprio, il κόσμος, potrebbe contribuire a rafforzare l'ipotesi secondo cui il ripudio dell'adottato non implicasse risvolti giudiziari e si attuasse nella dichiarazione pubblica unilaterale dell'adottante e nel versamento dell'indennizzo presso la cancelleria del tribunale, che a sua volta provvedeva a trasmetterlo al ripudiato: cfr. WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 32.

⁴⁵ *Vid.* COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, 1999, p. 9-10, n. 36; 29-30, nn. 128, 129. Sembra, tuttavia, alquanto difficoltoso paragonare la revoca dell'adozione a Gortina con l'ἀποκήρυξις ad Atene (cfr. ALBERTONI, A., *L'ἀποκήρυξις. Contributo alla storia della famiglia*, Bologna: 1923, p. 34-35; POLLACI, G., *op.cit.*, p. 96-100; GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, p. 169; WURM, M., *Apokeryxis, Abdicatio und Exhereditio*, München: 1972, p. 5-6): se da un punto di vista generale e, per certi versi, lessicale, le due procedure sembrano essere simili, a Gortina si tratta però di un'azione unilaterale intrapresa dal padre contro il figlio adottivo, mentre, per quanto riguarda Atene, in primo luogo non si può affermare con sicurezza che il figlio non avesse la facoltà di opporsi all'ἀποκήρυξις (*vid.* COBETTO GHIGGIA, P., "Una testimonianza sull'*apokeryxis* nell'*Alceste* di Euripide", in: *Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln-Weimar-Wien: p. 53-60) e, d'altro canto, tale istituto fu concepito per diseredare anzitutto i figli naturali e legittimi, non come specifico provvedimento offerto al cittadino per annullare un'adozione. Si aggiunga poi che ad Atene il disconoscimento aveva forma ufficiale perché reso pubblico dal κήρυξ, mentre la pubblicità a Gortina era data dalla mera dichiarazione del padre davanti alla cittadinanza riunita. A Gortina, infine, il padre doveva pagare un risarcimento al figlio adottato e allontanato dalla famiglia, a riprova del suo assoluto arbitrio nel ripudiare il figlio stesso, atto quest'ultimo non previsto, invece, ad Atene.

diversa capacità giuridica del figlio adottivo fra Gortina e Atene può essere altresì osservata nella facoltà concessa nel diritto attico all'adottato di ritornare alla famiglia originaria, lasciando un figlio in quella adottiva e annullando, per volontà unilaterale, gli effetti dell'adozione⁴⁶.

La menzione del *μνόμενον τοῦ ξενίου*⁴⁷, come incaricato di ricevere dall'adottante il denaro a risarcimento del ripudiato, ha portato a ritenere possibile che gli adottati fossero, in realtà, figli illegittimi: grazie alla procedura dell'adozione, essi passavano dal rango di *ἀπέταροι* a quello di cittadini di pieno diritto⁴⁸. L'eventuale riconsiderazione dell'adozione da parte del padre li riconduceva alla condizione di *ἀπέταροι*: in tale modo, si potrebbe spiegare l'indennizzo – la cui quantificazione, tuttavia, come si può evincere dall'epigrafe, è congetturale⁴⁹ – come fonte di sostentamento, che permetteva al disconosciuto di riprendere il suo ruolo tra gli *ἀπέταροι*, classe inferiore⁵⁰ identificabile con quella degli artigiani e dei mercanti, privi dell'appartenenza all'*ἐταιρεία* che era l'organo preposto alla ratificazione dell'adozione stessa⁵¹. Esistono, tuttavia, problemi di difficile soluzione riguardanti l'identificazione degli *ἀπέταροι* e, d'altra parte, l'ipotesi stessa secondo cui l'adozione a Gortina fosse il mezzo che consentiva all'adottato il passaggio da una classe inferiore a quella superiore di cittadino di pieno diritto non ha altri riscontri: ad Atene, infatti, il requisito necessario per l'adottato era il possesso della cittadinanza *pari iure* rispetto a quella dell'adottante⁵². Per quanto

⁴⁶ Cfr. ISAE., *De Phil.*, VI.44; *De Ast.*, IX.33; *De Arist.*, X.11; DEMOSTH., *C. Leoch.*, XLIV.21, 44, 46; HARPOCR., s.v. ὄτι οἱ ποιητοί. Vid. POLLACI, G., *op.cit.*, p. 100-105; BRINDESI, F., *op.cit.*, p. 77; HARRISON, A.R.W., *op.cit.*, I, p. 94; COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, 1999, p. 148-151 sgg.

⁴⁷ Questa è l'interpretazione proposta da DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 484, e accettata già da CUQ, E., *Un nouveau document sur l'ἀποκήρυξις. Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres*, XXXIX, Paris: 1913, p. 21, nonché dai successivi editori: secondo BÜCHELER, F.-ZITELMANN, E., *op.cit.*, p. 164-165, seguiti da MITTEIS, L., *Reichsrecht und Volksrecht in den ostlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig: 1891, p. 214-215, il genitivo τῷ κσενίῳ andava interpretato nell'accezione di «dono di ospitalità» allo scopo di togliere al disconoscimento il carattere di atto disonorevole.

⁴⁸ Vid. GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, p. 169.

⁴⁹ Cfr. WURM, M., *op.cit.*, p. 5 e n. 23.

⁵⁰ Cfr. VAN EFFENTERRE, H., *La Crète et le monde grec de Platon à Polybe*, Paris: 1948, 93: cfr. WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 12-13.

⁵¹ X.37-39.

⁵² Vid. COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, 1999, p. 70-83.

riguarda Sparta, non vi sono notizie sull'adozione, ad esclusione della testimonianza di Erodoto⁵³, che si limita a confermare l'esistenza dell'istituzione: anche se gli ἀπέταιροι di Gortina potessero essere identificati con i perieci⁵⁴, o ancora, più generalmente con i membri appartenenti alle classi inferiori come meteci, neodamodi e i figli avuti da servi⁵⁵, non esiste alcuna notizia⁵⁶ tale da confermare per Sparta la supposta funzione dell'adozione come mezzo per il passaggio al rango sociale superiore⁵⁷.

Non si può, infine, escludere che tale prerogativa del μνάμων τοῦ ξενίου fosse indipendente dal suo compito di cancelliere e che si trattasse, data la sua natura di semplice presa d'atto, di una competenza ricollegabile al concetto di «estraneità», per legame di sangue, dell'adottato ripudiato nei confronti della famiglia dell'adottante: anche in questo caso, così come si è visto nell'ambito della successione, si ribadirebbe la posizione secondaria dell'adottato a Gortina che, «straniero» di fatto rispetto alla famiglia dell'adottante, non poteva assurgere allo stesso ruolo del figlio γνήσιος al contrario di quanto avveniva ad Atene.

⁵³ 6.57.

⁵⁴ Vid. ATHEN., 6, 263 f-264 a=SOSICR., *FGrHist* 461 F 4; DOSIAD., *FGrHist* 458 F 3; ARISTOT., *Pol.*, 1271 b 27-32: cfr. 1271 b 40-1272 a 1; 1272 b 17-22. Vid. LARSEN, J.A.O., *op.cit.*, p. 11; JEANMAIRE, H., *Couroi et Courètes*, Lille: 1939, p. 424 e n. 3: cfr. WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 12.

⁵⁵ Cfr. DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 422; WILLETS, R.F., 'The Neodamodeis', *CPh* 49, 1954, p. 27-32; Idem, *op.cit.*, 1967, p. 13.

⁵⁶ Cfr. ARISTOT., *Pol.*, 1271 b 20-23.

⁵⁷ Cfr. PHYLARCH., *FGrHist* 81 F 43: οἱ δὲ μόθακες καλούμενοι παρὰ Λακεδαιμονίοις ἐλεύθεροι μὲν εἰσιν, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοι. λέγει δὲ περὶ αὐτῶν Φύλαρχος ἐν τῇ πέμπτῃ καὶ εἰκοστῇ τῶν Ἱστοριῶν οὕτως· εἰσὶ δ' οἱ μόθακες σύντροφοι τῶν Λακεδαιμονίων. ἕκαστος γὰρ τῶν πολιτικῶν παίδων, ὡς ἂν κατὰ τὰ ἴδια ἐκποιῶσιν, οἱ μὲν ἕνα, οἱ δὲ δύο, τινὲς δὲ πλείους ποιῶνται συντρόφους αὐτῶν. εἰσὶν οὖν οἱ μόθακες ἐλεύθεροι μὲν, οὐ μὴν Λακεδαιμόνιοί γε, μετέχουσιν δὲ τῆς παιδείας πάσης. τούτων ἕνα φασὶ γενέσθαι καὶ Λύσανδρον τὸν καταναυμαχήσαντα τοὺς Ἀθηναίους, πολίτην γενόμενον δι' ἀνδραγαθίαν. Sulle difficoltà interpretative della frase, soprattutto nell'inciso ὡς ἂν κατὰ τὰ ἴδια ἐκποιῶσιν, vid. COBETTO GHIGGIA, P., 'Un'oscura clausola sulla *paideia* dei *mothakes* (Phylarch., *FGrHist* 81 F 43=Athen. 271 e-f)', *Ancient Society* 37, 2007, p. 63-67: Filarco osserva che ciascuno dei giovani πολιτικοί, spartiati, rende compartecipi alla propria educazione uno o più μόθακες, come se i genitori di questi ultimi, anch'essi μόθακες, li avessero dati in adozione. Si tratta di un paragone che, d'altra parte, non sta a dimostrare una concreta procedura di adozione da parte degli Spartiati nei confronti dei μόθακες. Cfr. HODKINSON, S., "Servile and Free Dependents of the Classical Spartan «oikos»", in: *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio Girea. Pontignano (Siena) 19-20 novembre 1995*. Pisa, 1997: p. 45-71.

XI.18-19

Donna e impubere non abbiano facoltà di adottare⁵⁸.

La stessa disposizione si può ritrovare nel diritto attico⁵⁹, sempre tenendo conto che l'adozione di un figlio si configurava (ma, si badi, non coincideva in maniera assoluta) come una disposizione testamentaria, facoltà quest'ultima concessa al cittadino maschio maggiorenne⁶⁰. A Gortina, i fanciulli impuberi erano definiti ἄνηβοι o ἄνωροι⁶¹, nell'età della pubertà ἡβίοντας⁶² e ἀπόδρομοι⁶³ (non ancora ammessi alle gare atletiche pubbliche)⁶⁴, qualifica corrispondente a quella degli ἔφηβοι ad Atene: con il titolo di δρομῆς, i giovani passavano all'età adulta ed erano considerati cittadini a tutti gli effetti, uscendo dalle ἀγέλαι e diventando membri dell'eteria (ἀνδρεῖον), così come i giovani ateniesi, terminato il biennio dell'efebia, entravano a far parte della fratria⁶⁵. L'età del passaggio alla pubertà per la fanciulla era di dodici anni, allorquando ella poteva andare in sposa⁶⁶, ma sembrerebbe azzardato ritenere che altrettanto potesse valere anche per i maschi⁶⁷: una glossa di Esichio⁶⁸, infatti, riporta che ἰἀπάγγελος era «colui che non faceva ancora parte delle *aghelai*, sino all'età di diciassette anni»; in seguito, i giovani entravano nelle ἀγέλαι, come ἡβίοντας e

⁵⁸ Γυνὰ δὲ μὲ ἀμπαίνεθθῶ μεδ' ἰ ἀνῆβος. *vac.*

⁵⁹ *Vid.* ISAE., *De Apoll.*, VII.25 (cfr. SCHAPS, D.M., *Economic Rights of Women in ancient Greece*, Edinburgh: 1979, p. 68; COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, 2012, p. 300-301); *De Arist.*, X.10 (cfr. WYSE, W., *op.cit.*, p. 659-660): cfr. POLLACI, G., *op.cit.*, p. 72-75.

⁶⁰ *Vid.* COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, 1999, p. 77-80.

⁶¹ *Vid.* VII.30, 54; VIII.46.

⁶² *Vid.* VII.37.

⁶³ *Vid.* VII.35-37.

⁶⁴ *Vid.* ARISTOPH. BYZ., F 1, 11-13 NAUCK; *Nom. aetat.*, F 275, 3-6 NAUCK.

⁶⁵ Cfr. ATHEN., 4.143 a-c; ARISTOT., *Pol.*, 1272 a: *vid.* BÜCHELER, F.-ZITELMANN, E., *op.cit.*, p. 55; DARESTE, R.-HAUSSOULLIER, B.-REINACH, T., *op.cit.*, I, p. 411; JEANMAIRE, H., *op.cit.*, p. 423; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1965, p. 18-27.

⁶⁶ Cfr. XII.16-18: (*sc.* πατρῷδον) ὀπυίεθαι δὲ δυοδεκαφετία ἔ πρέιγονα.

⁶⁷ *Vid.* GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, 150; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 10-11.

⁶⁸ S.v. ἀπάγγελος: ὁ μηδέπω συναγελαζόμενος παῖς, ὁ μέχρη ἐτῶν ἑπτακαίδεκα.

ἀπόδρομοι⁶⁹. Non si può stabilire quanto durasse questo periodo, che partiva dai diciassette anni, durante il quale il giovane non era ancora cittadino (δρομεύς), ma si potrebbe pensare che esso si protraesse, come vera e propria palestra di vita⁷⁰, sino ai vent'anni così come l'efebia ad Atene⁷¹.

D'altro canto, il 'codice' recita semplicemente che gli impuberi (ἄνηβοι ο ἄνθρωποι) non possono adottare. Ora, non si dovrà ritenere che, superata la soglia dei diciassette anni e diventati ἡβίοντες e ἀπόδρομοι, essi potessero esercitare questo diritto, proprio perché la ratificazione dell'adozione avveniva nell'ambito dell'eteria⁷²: a partire della suddetta età, il giovane faceva parte solamente delle ἀγέλαι e non già dell'eteria, alla quale poteva accedere solo quando diventava cittadino di pieno diritto e cioè probabilmente dopo il compimento del ventesimo anno di età, che pertanto verrà a costituire il limite d'età minimo, a Gortina, per poter adottare un figlio⁷³.

XI.19-23

queste disposizioni scritte (*sc.* dal legislatore) valgano a partire da questo momento, mentre per il passato, qualora vi siano contestazioni, non sia più lecito istruire cause né contro l'adottato né da parte di quest'ultimo⁷⁴.

Quanto sancito nel 'codice' di Gortina si propone come un tentativo di ordinamento della disciplina dell'adozione, costituendo anche una sorta di

⁶⁹ Essi potevano sposarsi (VII.37) e testimoniare (IX.46) e non si può escludere, per l'analogia con le facultà concesse agli efebi ateniesi, che καὶ δίκην οὔτε διδόνασιν οὔτε λαμβάνουσιν, ἵνα μὴ πρό[φ]ασις ἢ τ[ο]ῦ ἀπιέναι, πλὴν περὶ κλήρου καὶ ἐπικλή[ρου], κἄν τι]νι κατὰ τὸ γένος ἱερωσύνη γένηται (ARISTOT., *Ἀθ. Πολ.*, 42.5): cfr. III.22; V.53. Non facendo parte di un'eteria, risulta difficile sostenere che gli ἡβίοντες/ἀπόδρομοι potessero anche adottare: cfr. GUARDUCCI, M., *op.cit.*, 1950, 150; *vid.* COBETTO GHIGGIA, P., 'Il limite minimo di età per adottare a Gortina. Interpretazione di IC IV 72, XI 18-19', *Minima Epigraphica et Papyrologica* 2, 1999, p. 9-21.

⁷⁰ Cfr. STRABO, 10, 4, 20. *Vid.* WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1965, p. 7-17.

⁷¹ Cfr. ARISTOT., *Ἀθ. Πολ.*, 42.1-5.

⁷² Cfr. X.37-39.

⁷³ *Vid.* PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 495; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 11. Così come ad Atene, anche a Gortina non sembrano sussistere vincoli particolari concernenti l'età dell'adottato. Nel diritto attico, tuttavia, il requisito fondamentale riguardante l'adottato prevedeva il possesso della cittadinanza ed anche dei diritti connessi, che erano riconosciuti solo con la maggior età. Cfr. MAFFI, A., *op.cit.*, 2003, p. 203-204.

⁷⁴ Κρέθει δὲ τοῖδδε ἄη τάδε τὰ γράμματ' ἔγραψε, | τὸν δὲ πρόθθα ὀπάι τις ἔκει ἔ ἀμπαντυῖ ἔ παρ ἀμπαντῶ, μὲ ἔτ' ἔνδικον ἔμῃν. *vac.*

sanatoria per il passato⁷⁵. Prima della codificazione, si può solamente presumere che la pratica dell'adozione si attuasse senza particolari formalità⁷⁶. Vi sono, comunque, alcuni aspetti che meritano di essere messi in rilievo: in primo luogo, la clausola finale sui diritti dell'adottato, ove si stabilisce che le nuove disposizioni non avranno valore retroattivo e quindi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del 'codice' non potranno essere materia di contenzioso legale. Alle colonne X.39-XI.10 si definiscono le limitazioni per l'adottato in ambito successorio, che, antecedentemente, non dovevano sussistere: si potrebbe presumere che costui, così come ad Atene, succedesse al *de cuius* allo stesso modo dei figli naturali e legittimi. Altrettanto, si può dire per la norma in virtù della quale, se l'adottato moriva senza lasciare discendenti, il patrimonio sarebbe ritornato in possesso dei collaterali dell'adottante: non pare casuale che questa ipotesi sia specificamente menzionata, poiché, in assenza di precise disposizioni, il caso in cui egli non lasciasse eredi diretti dava adito ad una difficoltà nella successione che poteva, comunque, essere fonte di contestazioni⁷⁷, dovendosi stabilire se il patrimonio sarebbe dovuto andare ai collaterali dell'adottante o i parenti originari dell'adottato potevano farvi valere in qualche misura i loro diritti. La legge sancisce chiaramente che sono i parenti prossimi dell'adottante ad essere gli unici eredi in simile fattispecie⁷⁸. In secondo luogo, un'altra eventualità che poteva comportare incertezze si dava allorché l'adottato si trovava a concorrere nella successione con i figli naturali e legittimi, per cui era necessario

⁷⁵ Per le particolarità linguistiche contenute in quest'ultimo articolo del 'codice' vertente sull'adozione, *vid.* DITTENBERGER, W., 'Zum Gesetze vom Gortyn', *Hermes* 20, 1885, p. 573-579; BUCK, C.D., *Comparative Grammar of Greek and Latin*, Chicago: 1933, p. 338; BECHTEL, F., *op.cit.*, II, p. 778; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 78.

⁷⁶ Sarebbe opportuno ricordare, a tale proposito, che per legislazione antecedente al 'codice' si dovrebbe intendere non tanto l'esistenza di norme specifiche fissate in un vero e proprio *corpus* giuridico, quanto piuttosto una serie di consuetudini praticate dai cittadini: *cfr.* PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 484 e n. 7; DAVIES, J.K., "Deconstructing Gortyn: When is a Code a Code", in: *Greek Law in its Political Setting* (edd. FOXHALL, L.-LEWIS, D.E.), Oxford: 1996, p. 40.

⁷⁷ Per casi simili ad Atene, *vid.* COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, 1999, p. 213-299.

⁷⁸ XI.6-10.

stabilire il ruolo che egli veniva a rivestire nella successione: nel ‘codice’ si prevede che l’adottato concorra allo stesso rango di una figlia legittima erede⁷⁹.

Così come ad Atene, anche a Gortina si assiste all’introduzione di una legislazione specifica in materia di adozione: va rimarcato che, in entrambi i casi, le disposizioni tendono a regolamentare, e in certa misura a limitare, le facoltà dell’adottato. Ad Atene, la situazione è complicata dall’esistenza della facoltà di testare, che poteva, almeno in origine, coincidere con la stessa adozione⁸⁰. Al di là delle indubbie differenze fra i due sistemi giuridici, anche a livello concettuale – a Gortina, nell’ambito procedurale risalta anzitutto l’aspetto pubblico⁸¹ dell’atto, ad Atene invece quello pertinente alla sfera del diritto di famiglia⁸² –, pare comunque delinearsi una tendenza coerente all’ordinamento della materia, consistente nello stabilire i doveri e i diritti dell’adottato ed il suo ruolo in rapporto alla successione. Mentre ad Atene il figlio adottivo riveste lo stesso ruolo di quello naturale e legittimo, a Gortina, ἄμπαντός non è di fatto comparabile allo γνήσιος υἱός, come si può osservare dalle disposizioni in materia successoria: solo nel caso in cui l’άμπαντός sia erede unico vivente ha la possibilità di succedere al *de cuius*, fatto salvo il diritto alla rinuncia a favore dei collaterali della famiglia dell’adottante. I diritti dell’adottato, infatti, sembrano decisamente circoscritti in rapporto al concetto gortinio di famiglia, intesa come insieme di membri legati da vincoli di sangue diretti o indiretti, che, in conformità con il carattere aristocratico della società⁸³, detiene prerogative superiori sull’elemento “esterno” rappresentato dall’adottato.

⁷⁹ X.48-XI.5.

⁸⁰ Vid. COBETTO GHIGGIA, P., *op.cit.*, 1999, p. 21-43. A Gortina non pare contemplata la possibilità per il *de cuius* di lasciare le proprie sostanze ad un successore designato per testamento: cfr. PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 496-498.

⁸¹ X.33-36.

⁸² Vid. PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 489; HARRISON, A.R.W., *op.cit.*, I, p. 89.

⁸³ Vid. PAOLI, U.E., *op.cit.*, 1968, p. 490; WILLETS, R.F., *op.cit.*, 1967, p. 10.